

## AMBIENTE

## Procedure di caratterizzazione e bonifica: gli aggiornamenti normativi nel biennio 2020-2021 – Parte II

► di Giovanni Savarese

Geologo presso ARPA Lazio – Servizio Suolo e Bonifiche

Il lavoro illustra i più recenti aggiornamenti normativi introdotti in tema di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati. L'intento è quello di offrire un quadro quanto più possibile armonizzato con il combinato normativo disposto mettendo in evidenza punti di forza e criticità della materia. In particolare, verrà posta attenzione sulle attuali modalità di conduzione delle procedure amministrative che al contempo mantengono un elevato contenuto tecnico.

### Introduzione

Scopo del presente lavoro è illustrare con spirito critico i contenuti dei più recenti aggiornamenti normativi introdotti in tema di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati. Ed in particolare quelli del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito con modificazioni nella legge 108/2021 e del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito con modificazioni nella legge 120/2020.

Quella che segue è la seconda parte del contributo. Nella prima (pubblicata sul numero 10/2021 di questa Rivista), dopo una introduzione di carattere generale sul tema, sono stati illustrati gli aggiornamenti normativi in merito all'atto autorizzatorio degli interventi di bonifica, al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica e ai controlli, alla bonifica da parte dell'amministrazione nel caso di inadempienza del responsabile della contaminazione, alle procedure nei Siti di Interesse Nazionale, alla gestione delle acque emunte dal sottosuolo e, infine, relativamente alle ricadute ambientali associate alla dismissione dei punti vendita carburante. In questa, oltre a proseguire l'illustrazione dell'argomento, si porteranno all'at-



tenzione anche alcune “non disposizioni” ed è proposta in appendice una tabella riepilogativa di tutti gli interventi normativi addebitabili ai decreti legge suddetti (a valle della loro conversione in legge dello Stato italiano).

### I più recenti aggiornamenti normativi (parte II)

#### *Valore di fondo: naturale e antropico*

Da sempre considerata problematica, la gestione del “valore di fondo”, sia esso antropico o naturale, non ha mai visto una piena attuazione. Questo perché ricondotta anche nell’ambito della disposizione relativa all’“inquinamento diffuso” che, secondo il Codice dell’Ambiente, dovrebbe essere di appannaggio delle regioni. Anche per la mancanza di una procedura generale da seguire. Sino alla conversione in legge del d.l. 77/2021, che tratta il tema introducendo all’art. 242 il nuovo comma 13-bis. In forza di questo, la presenza di superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) che possano ricondursi a fenomeni naturali o antropici può essere oggetto di un piano di indagine per definire i valori di fondo. L’agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente, validati gli esiti delle indagini, provvede a definire il valore di fondo. Sarebbe comunque fatta salva la possibilità di bypassare l’accer-



tamento analitico sito specifico se l’agenzia ritenesse di potersi esprimere sulla compatibilità dei superamenti delle CSC riscontrate con le condizioni geologiche o antropiche delle aree oggetto di procedimento ambientale. Il condizionale è d’obbligo perché il testo del nuovo comma narra di «compatibilità delle CSC rilevate nel sito» ed ancora «In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo». Un chiaro errore nella stesura del testo, noto che le CSC non sono “riscontrabili in sito” ma rappresentano i limiti tabellari di riferimento da utilizzare come confronto nella definizione della qualità ambientale. Per quanto l’errore sia lampante, tanto da poter comprendere comunque l’intento del legislatore, si tratta di un vizio che può far perdere significatività a questo passaggio normativo inducendo l’ente competente ad agire con molta cautela.

#### *La gestione dei materiali da riporto*

Non rientra direttamente nel Codice dell’Ambiente ma ha un notevole impatto sul combinato disposto quanto previsto in tema di *materiali di riporto* dal d.l. 77/2021. Il comma 1-bis dell’art. 37 (introdotto come emendamento nell’ambito dei lavori di conversione in legge) ha modificato i contenuti dell’art. 3 del d.l. 2/2012 <sup>(1)</sup> inerente alla gestione di questo materiale. La novità sostanziale è la definitiva perdita di qualifica di rifiuto attribuibile al “materiale di riporto”; esso è da oggi sempre assimilato al “suolo” secondo l’art. 185 del d.lgs. 152/2006. Un primo aspetto che ora è puntualizzato è che il test di cessione cui detto materiale deve essere sottoposto ai fini della verifica dell’assenza di rischi per le acque sotterranee deve seguire i dettami del d.m. 5 febbraio 1998 <sup>(2)</sup> non solo con riguardo ai metodi ma anche ai limiti <sup>(3)</sup>. Ma il materiale deve anche ed in ogni caso rispettare la disciplina prevista dal titolo V alla parte V del Codice dell’Ambiente: in sostanza rispettare le CSC per i terreni di cui all’allegato 5, tabella 1 secondo la destinazione d’uso del sito. Un secondo aspetto, altrettanto importante, riguarda gli interventi da mettere in atto nel caso di non conformità al test di cessione. Il materiale di riporto deve essere gestito alla stregua di una matrice ambientale perdendo la qualifica di “fonte di contaminazione” che ne dava prima della modifica l’art. 3 succitato. In questo nuovo contesto sarà dunque necessario prevedere interventi di messa in sicurezza o bonifica del materiale in questione ma anche possibile comprenderlo

nell'ambito della modellazione di analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica<sup>(4)</sup>. Le procedure di riferimento per l'approvazione, l'attuazione e la certificazione degli interventi saranno quelle proprie della disciplina dei siti contaminati.

### Realizzazione di interventi ed opere nei siti contaminati

Anche se non esiste un divieto esplicito alla realizzazione di opere nei siti gravati da un procedimento di caratterizzazione e bonifica la risoluzione di controversie giurisdizionali e gli orientamenti degli organi centrali hanno portato a ritenere un obbligo di *non fare*. In particolare, poiché la realizzazione delle opere non avrebbe dovuto pregiudicare le attività di bonifica che si sarebbero dovute condurre, tale obbligo era particolarmente stringente nei casi in cui non fosse approvata la fase di caratterizzazione delle matrici ambientali. Tanto che, nel 2014<sup>(5)</sup>, fu necessario un primo intervento per assicurare a talune opere necessarie e/o strategiche una deroga a questo "principio interpretativo", fatta salva una verifica di assenza di interferenza.

I contenuti di quella disposizione sono ora riportati, in sostanza, nel titolo V, alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e precisamente ricondotti nell'art. 242-ter<sup>(6)</sup>. Per alcune tipologie di opere, tra le quali quelle del PNRR ma anche quelle che non comportano scavi ma occupazione permanente di suolo<sup>(7)</sup>, si prevede la realizzabilità previo accertamento dell'assenza di interferenza con le attività di risanamento e l'assenza di rischio per i fruitori dell'area. Nella tabella 1 sono riepilogati gli interventi realizzabili nei siti contaminati secondo le procedure dell'art. 242-ter.

Tale accertamento dovrà essere condotto dall'autorità competente ai sensi del titolo V (il MiTE per i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e per i restanti siti la regione o, nei casi di delega, il comune). È previsto che tanto il MiTE quanto le regioni provvedano a disciplinare le modalità di verifica ed accertamento dell'assenza di interferenza (oltre che ad individuare tipologie di interventi che non richiedono preventiva autorizzazione). Al momento della stesura del presente contributo si ha notizia in tal senso dalle sole Regioni Toscana<sup>(9)</sup> e Regione Friuli-Venezia Giulia<sup>(10)</sup>, mentre il MiTE ha emanato la modulistica per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione<sup>(11)</sup>. Nelle more che ciascuna amministrazione

provveda per quanto di propria competenza, si applicano le disposizioni che il comma 4 dell'art. 242-ter stabilisce come segue a seconda dei casi:

- in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione: è necessario accertare lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari, concordato con l'Agenzia di protezione ambientale;
- in cui siano in essere attività di messa in sicurezza operativa: gli interventi possono essere eseguiti previa comunicazione all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, da presentare con un anticipo di almeno 15 giorni.

Sempre riconducibile alla fattispecie "interventi ed opere" è poi il nuovo comma 4-bis dell'art. 242-ter<sup>(12)</sup> secondo il quale al fine della definizione dei valori di fondo naturale si seguono le procedure dell'art. 11 del d.P.R. 120/2017<sup>(13)</sup>. Invero, le disposizioni dell'art. 11 attengono a terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale. L'art. 11 è applicabile solo in caso di scavi e solo nel caso in cui si voglia gestire il materiale escavato come sottoprodotto. Inoltre, è relativo ad una fase esecutiva degli interventi ovvero di predisposizione del Piano di Utilizzo<sup>(14)</sup>. È possibile che una interpretazione troppo estensiva di questa procedura non sostenga quanto desiderato dal legislatore<sup>(15)</sup>, ovvero lo «svincolo di aree in realtà non contaminate ma caratterizzate dalla presenza naturale di determinati elementi» e «rendere immediatamente disponibili i suoli per nuovi investimenti»<sup>(16)</sup>. Peraltro, l'utilizzo di questa disposizione mal si concilia con quella prima commentata ed introdotta nel medesimo contesto dal nuovo comma 13-bis dell'art. 242.

### L'angolo delle occasioni mancate

L'utilizzo dei decreti legge anche oltre la stretta "necessità ed urgenza" che contraddistingue i connotati di questo istituto e poi la fase di conversione in legge può essere uno strumento per misurare, dal lato dell'esecutivo, ed evidenziare, dal lato del legislativo, gli orientamenti politici su date materie. Al di là delle *querelle* politiche o partitiche che possano sorgere. L'analisi dell'evoluzione che i testi subiscono, a prescindere dalla cogenza, può mettere in luce nodi critici sui quali non si è ancora pronti a trovare un punto di accordo e che pertanto sono lasciati irrisolti. Ciò non esclude che la convergenza possa venire in un futuro ed anzi, queste occasioni, posso-

Richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	Opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico
Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative	Opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti
Opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi	«Interventi statali sottoposti a VIA presenti nell'allegato II alla parte seconda del Codice dell'ambiente (in sostanza grandi impianti come raffinerie, elettrodotti, centrali termiche, strade, ferrovie, ecc.)» <sup>(8)</sup>
Progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo

Tabella 1 – Elenco delle opere realizzabili nei siti contaminati secondo le procedure dell'art. 242-ter



095326

no essere viste come primi approcci al cambiamento. È esemplare, nel caso in esame, la disposizione del comma 4-*bis* all'art. 242-*ter* introdotta dal d.l. 77/2021 appena commentata: identica formulazione era stata proposta nell'ambito della conversione del d.l. 76/2020 <sup>(17)</sup>, ma non aveva poi trovato la luce. Evidentemente, trascorsi 12 mesi da quel contesto, le condizioni hanno permesso un tale intervento. Per quanto questa discussione attenga più alla cronaca che al diritto, non si tratta di speculazioni filosofiche. Può essere interessante una riflessione su quali disposizioni non siano state *battezzate*, o almeno alcune, per saggiare la sensibilità del legislatore sulla materia ed alimentare un dibattito dove necessario.

#### *Non necessità di intervento*

Un elemento trasversale a tutte le procedure del titolo V di *caratterizzazione e bonifica* è la necessità che circostanze potenzialmente in grado di generare effetti negativi per l'ambiente vengano rese note (dai responsabili o dagli interessati) nell'immediatezza degli eventi. Tale comunicazione, resa ai sensi dell'art. 304 del codice, avvia il procedimento amministrativo. Laddove emergesse poi l'assenza di un rischio reale o dove le misure di prevenzione messe in atto riconducessero la situazione entro limiti accettabili, il procedimento può essere chiuso con una autocertificazione. Termina qui uno dei principali "fattori comuni" dell'aspetto. Uno dei distinguo che di volta in volta si rinvengono attiene ai termini entro i quali tale autocertificazione può essere resa. Nelle procedure ordinarie, ex art. 242, tale termine è pari a 48 ore dalla comunicazione di evento. Un tempo estremamente ridotto e tecnicamente insufficiente per una verifica approfondita. Tanto che, già nel 2006, le procedure per i siti di ridotte dimensioni lo estendevano a 30 giorni, poi passati a 60 per le procedure dei punti vendita carburanti (2015) ed ancora a 90 giorni per le aree agricole (2019). Stesso termine è stato recentemente introdotto nell'ambito dei Siti di Interesse Nazionale (2020), che peraltro decorrono dalla data di inizio delle attività di indagine. È chiaro, dunque, come nel tempo questo aspetto sia stato oggetto di precisa attenzione da parte del legislatore. Attenzione però che, come spesso è accaduto, si è sempre concentrata su casi specifici. Con il risultato che, trascorsi 15 anni dall'emanazione del codice, le procedure ordinarie limitano la possibilità di

chiudere il procedimento per manifesta non necessità di intervento ad un termine di 48 ore.

Una delle proposte emendative riformulava la disposizione in questione ponendo pari a 30 giorni il tempo massimo entro il quale poter autocertificare la non necessità di intervento. Proposta che evidentemente non è stata ritenuta accoglibile. È difficile comprenderne le motivazioni. E peraltro che non sarebbe stata neanche sufficiente per sanare procedimenti attualmente aperti con evidenza di non superamento delle CSC che abbiano superato il termine delle 48 ore. Ma questo sarebbe un ulteriore capitolo a parte.

#### *Limiti tabellari di riferimento*

L'art. 37 del d.l. 77/2021 ha visto, nella fase di conversione, la perdita di una disposizione dai tratti interessanti, ma che a valle dei lavori delle commissioni della Camera è stata giudicata non ammissibile. Parliamo della disposizione di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 37 (come detto, non convertita in legge). Tramite questa si prevedeva di introdurre importanti novità per la disciplina delle operazioni di caratterizzazione e bonifica delle aree agricole. Ed in particolare quelle non effettivamente utilizzate per scopo agricolo e/o pastorale (da almeno 10 anni). Si precisava anzitutto che in tali aree si sarebbero dovute applicare le disposizioni comuni del titolo V <sup>(18)</sup>. Con tale "apertura" la questione che si sarebbe posta avrebbe riguardato le modalità di applicazione dei limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V. Questa, riferita alla matrice insatura, distingue le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) a seconda che il sito abbia una destinazione d'uso «Verde pubblico, privato e residenziale» (Colonna A) oppure «Commerciale e industriale» (Colonna B). Per le aree agricole suddette l'applicazione di una colonna rispetto all'altra si sarebbe dovuta svolgere «tenendo conto delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree» precisando che in assenza di attività industriali e/o commerciali si sarebbero applicati i limiti della Colonna A.

Come sa bene chi si occupa di istruttorie amministrative sui procedimenti di *caratterizzazione e bonifica* la questione ha dei contorni molto più ampi. Infatti, la dicotomica distinzione della tabella 1 non esaurisce affatto le tante casistiche delle previsioni urbanistiche. Sono frequenti i casi nei quali la colonna di riferimento per determinare lo stato di qualità ambienta-

le del suolo e sottosuolo deve essere indicata dall'amministrazione competente. L'approccio in queste occasioni sarebbe da ricondurre a due assi fondanti. Il primo riguarda l'applicazione del principio di precauzione<sup>(19)</sup>. Il secondo riguarda la stretta adesione agli strumenti urbanistici del piano regolatore<sup>(20)</sup>. D'altro avviso autorevole dottrina che sottolinea la necessità di una «preminenza nella materia in esame del dato fattuale rispetto a quello formale»<sup>(21)</sup>. E su questa lunghezza d'onda la giurisprudenza più recente ha dato riprova della necessità di considerare tanto il dato formale quanto quello fattuale<sup>(22)</sup>.

Come detto, la discussione riguarda un elemento di cronaca. Nessuna novità è ad oggi vigente in materia di identificazione dei limiti di riferimento della tabella 1, all. 5, titolo V, parte IV del Codice dell'Ambiente, nel caso di non corrispondenza tra categorie colonnari e strumenti urbanistici di pianificazione. Tuttavia, non si può non rilevare un tentativo di proporre una soluzione al problema, anche se limitato alle aree agricole (forse le meno idonee per tentare una "riforma" dell'approccio tabellare chiuso). Questo potrebbe anche essere un timido stimolo ad orientare la discussione sul tema.

### Conclusioni

Non è semplice trarre delle conclusioni a valle di una illustrazione così ampia e complessa. Peraltro, per la natura del procedimento di *caratterizzazione e bonifica* queste potrebbero essere affrettate. Sarà necessario attendere del tempo per verificare la funzionalità e l'efficacia del nuovo quadro normativo relativo alla bonifica dei siti contaminati. Ciò non toglie la possibilità di fare alcune considerazioni.

Anzitutto è evidente lo sforzo che il legislatore ha messo in atto per "oliare" gli ingranaggi di procedure amministrative e tecniche che, alla prova dei fatti, sono risultate macchinose e di difficile attuazione. Già nel 2012<sup>(23)</sup> la "Commissione parlamentare di Inchiesta sulle Attività Illecite Connesse al Ciclo dei Rifiuti" giudicava il settore delle bonifiche «fallimentare» e le procedure come pesanti e vischiose. Stando ai dati più aggiornati, raccolti dalle regioni e dalle agenzie di protezione ambientale ed elaborati da ISPRA<sup>(24)</sup>, sono 18.241 i siti su tutto il territorio nazionale per i quali risulta attivo un "procedimento di caratterizzazione e bonifica" e di questi oltre il 50% risulta nella fase c.d. "di notifica" ovvero

allo stato primordiale della procedura (di comunicazione di potenziale contaminazione). Eppure, gli stessi dati mostrano che il 52% dei procedimenti conclusi non ha superato la fase dell'indagine preliminare che, evidentemente, ha messo in luce la non necessità di intervento. Le considerazioni finali a cui giunge ISPRA attengono principalmente alla necessità di implementare la capacità di raccolta dei dati a livello locale e di perfezionare il *data set* per raggiungere una capacità critica maggiore. Aspetto fondamentale che garantirebbe al decisore politico di avere un quadro chiaro sul quale intervenire e mettere in atto azioni sostenute da dati. Ciò consentirebbe inoltre di monitorare quantitativamente se gli effetti attesi si verificano ed eventualmente correggere il tiro.

Questo approccio sembra mancare negli ultimi interventi normativi inseriti nel d.l. 76/2020 e nel d.l. 77/2021, da una lettura attenta delle relazioni di accompagnamento. E non a caso i due decreti, che si susseguono nell'arco di appena 12 mesi, sembrano affrontare opere di revisione del titolo V alla parte IV del codice in "ordine sparso" e il più recente modifica, integra e sostituisce quanto riconducibile al precedente. Se si possono addurre tali evenienze ad una instabilità politica con frequenti cambi dell'esecutivo è anche vero che il Parlamento è rimasto immutato e, soprattutto, che non sembrano esserci state significative variazioni nella classe dirigente della macchina amministrativa. E per una materia a così alto contenuto tecnico tale ultimo aspetto appare rilevante.

Come probabile conseguenza di un approccio che ha difficoltà a muovere da valutazioni quantitative e sinottiche, si assiste poi alla proliferazione di procedure specifiche, in alcuni casi vincolanti in altri perfino opzionali. Se si possono riconoscere molti elementi di "semplificazione" è difficile scorgere un'opera di "razionalizzazione". Che è oggettivamente resa complessa anche dalla titolarità concorrenziale che la costituzione riconosce alla materia. Se questo elemento è per alcuni versi un punto di criticità non si rilevano particolari sforzi per massimizzarne le opportunità (che pure ci sarebbero). Già l'iperattività legislativa che ha interessato la materia mette in luce una scarsa considerazione degli effetti che questa ha a livello decentrato. Se è vero che il titolo V assegna alle regioni la titolarità del procedimento di *caratterizzazione e bonifica* non si può non riconoscere come nella

maggior parte dei casi (più del 60%) queste abbiano delegato tale funzione amministrativa ai comuni. Ciò significa che l'efficacia dell'opera del legislatore sarà fortemente influenzata dalla capacità attuativa di un gran numero di attori. E risulta quindi fondamentale che tali attori siano in grado di recepire e mettere in atto le *policy* sviluppate a livello nazionale. Se si operano modifiche così profonde e generali ad una materia tanto complessa e si auspica che gli effetti possano essere misurati nel breve periodo non si può dare per assunta tale capacità. Anzi, visti i dati precedentemente illustrati, un'analisi su questo aspetto dovrebbe essere il punto di partenza. Senza conside-

rare poi il ruolo di altre amministrazioni o enti, di rilevanza almeno pari a quello dei comuni. Auspicando che gli ultimi aggiornamenti normativi in tema di *bonifica dei siti contaminati* possano raggiungere gli obiettivi che il legislatore si è proposto, risulta quanto mai necessario provvedere con urgenza ad una riorganizzazione generale del titolo V alla parte IV del Codice dell'Ambiente. Partendo da una revisione sistematica e sostenuta da analisi quantitative delle responsabilità e titolarità dei vari soggetti coinvolti; per rafforzare, o dove necessario ridistribuire, le competenze in funzione degli obiettivi da raggiungere.

Codice dell'Ambiente	Tema o contenuto	Introdotta da	Disposizione
Art. 242 c. 7	Sull'atto autorizzatorio degli interventi di bonifica/messa in sicurezza		Art. 37 c. 1 lett. b)
Art. 242 c. 7-bis	Sulla possibilità di certificazione di avvenuta bonifica per la matrice insatura disgiunta da quella satura	d.l. 77/2021	Art. 37 c. 1 lett. b)
Art. 242 c. 13-bis	Sulla determinazione dei valori di fondo naturale ed antropico		Art. 37 c. 1 lett. b)
Art. 242-ter	Previsioni sulla realizzazione di interventi ed opere nei siti contaminati	d.l. 76/2020	Art. 52
Art. 243	Integrazione opere PNRR e che comportano occupazione permanente di suolo e sulla definizione del valore di fondo naturale Sulla gestione delle acque emunte nelle procedure di messa in sicurezza/bonifica e sui tempi di concessione dell'autorizzazione allo scarico		Art. 37 c. 1 lett. c) Art. 37 c. 1 lett. d)
Art. 245	Sulle procedure di individuazione del responsabile della contaminazione e le possibilità per il soggetto interessato non responsabile		Art. 37 c. 1 lett. e)
Art. 248 c. 1	Sulle competenze in materia di controlli della provincia e dell'agenzia per la protezione ambientale		Art. 37 c. 1 lett. f)
Art. 248 c. 2	Sui termini per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica		Art. 37 c. 1 lett. f)
Art. 248 c. 2-bis	Sulla possibilità di certificazione di avvenuta bonifica per la matrice insatura disgiunta da quella satura	d.l. 77/2021	Art. 37 c. 1 lett. f)
Art. 250 c. 1	Sul termine entro il quale l'amministrazione procede agli interventi sostitutivi "in danno" rispetto al responsabile della contaminazione		Art. 37 c.1 lett. f-bis)
Art. 250	Sulla possibilità per regioni, province autonome ed enti locali di stipulare accordi con il MiTE per avvalersi delle società in house dello stesso, nel caso siano soggetti beneficiari e/o attuatori di interventi di risanamento		Art. 37 c. 1 lett. g)
Art. 252 (SIN) c. 3	Sui valori di intervento sito-specifici nelle aree marine		Art. 37 c. 1 lett. h)
Art. 252 (SIN) c. 4	Sulla possibilità di eseguire il piano della caratterizzazione previa comunicazione di inizio attività nel rispetto delle norme tecniche adottate dal MiTE		Art. 37 c. 1 lett. h)



Codice dell'Ambiente	Tema o contenuto	Introdotta da	Disposizione
Art. 252 (SIN) c. 4-bis	Accertamento della potenziale contaminazione tramite indagine ambientale preliminare. Autocertificazione di non necessità di intervento fino a 90 giorni dall'avvio attività	d.l. 76/2020	Art. 53 c. 1
Art. 252 (SIN) c. 4-ter	Possibilità di presentazione congiunta degli esiti della caratterizzazione e dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'applicazione a scala pilota delle tecnologie di bonifica	d.l. 76/2020	Art. 53 c. 1
Art. 252 (SIN) c. 4-quater	Possibilità di certificazione di avvenuta bonifica per la matrice insatura disgiunta da quella satura		Art. 53 c. 1 Abrogato dal d.l. 77/2021 Art. 37 c. 1 lettera f)
Art. 252 (SIN) c. 6	Sugli effetti dell'autorizzazione degli interventi di risanamento che deve ora ricomprendere tutti gli altri atti di assenso (e non ha più effetto sostitutivo)	d.l. 77/2021	Art. 37 c. 1 lett. h)
Art. 252 (SIN) c. 6	Sulla previsione che il proponente alleggi ai documenti progettuali da approvare anche tutti gli elaborati tecnici necessari per esaurire l'istruttoria sul rilascio degli atti autorizzatori necessari all'esercizio delle attività di bonifica/ messa in sicurezza		
Art. 252 (SIN) c. 8-bis	Sulla possibilità di eseguire senza autorizzazione del MiTE prove pilota di tecnologia di bonifica innovative		
Art. 252 (SIN) c. 9-quater	Sull'adozione da parte del MiTE di modelli di istanze per l'avvio dei procedimenti nei SIN		
Art. 252 (SIN) c. 9-quinques	Sull'adozione da parte del MiTE delle norme tecniche per l'attuazione del piano di caratterizzazione in regime di comunicazione inizio attività		Art. 37 c. 1 lett. h)
Art. 253	Sull'iscrizione nei registri immobiliari tenuti dall'Agenzia delle Entrate (Agenzia del Territorio) dell'onere reale derivante dagli interventi effettuati d'ufficio dall'autorità competente	d.l. 76/2020	Art. 53 c. 2-ter
<b>Atto normativo</b>	<b>Tema o contenuto</b>	<b>Introdotta da</b>	<b>Disposizione</b>
L. 124/2017 art. 1 c. 115 e 117	Aspetti ambientali relativi alla dismissione dei punti vendita carburanti	d.l. 76/2020	Art. 52-bis
D.l. 2/2012 art. 3	Sulla gestione dei materiali di riporto nell'ambito del procedimento di caratterizzazione e bonifica	d.l. 77/2021	Art. 37 c. 1-bis

Tabella 2 – Riepilogo dei principali elementi introdotti dal d.l. 76/2020 e d.l. 77/2021

**Note**

(<sup>1</sup>) Convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 28.

(<sup>2</sup>) Recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 22/1997".

(<sup>3</sup>) Sino ad oggi, infatti, se da un lato si riteneva proprio confrontare i risultati del test con i limiti del d.m., dall'altro non lo si riteneva sufficientemente completo e precauzionale per l'ambiente tanto da ritenere necessario un confronto con la tab. 2, all. 5 Titolo V, parte IV (CSC Acque sotterranee). Si veda il recentissimo documento citato in nota 10.

(<sup>4</sup>) Anche se l'applicazione di una modellazione di questo tipo potrebbe risultare complicata dall'assenza di concentrazioni rappresentative individuabili nella sorgente che si comporterebbe invece come fonte di rilascio alla lisciviazione delle acque meteoriche.

(<sup>5</sup>) Commi 7, 8, 9 e 10 all'art. 34 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia).

(6) Introdotto dall'art. 52 del d.l. 76/2020 e modificato poi dall'art. 37 del d.l. 77/2021.

(7) Queste due tipologie di opere sono state inserite dall'art. 37 del d.l. 77/2021.

(8) Per la classe elencata nel punto si riporta la definizione degli interventi data dal Servizio Studi – Dipartimento istituzioni della Camera dei deputati nella redazione del dossier di illustrazione del disegno di legge di conversione, D20076a\_vol\_II. Gli altri punti sono richiami testuali dell'art. 242-ter.

(9) Deliberazione 1° febbraio 2021, n. 55, «Linee guida di prima applicazione per l'attuazione dell'art. 242-ter "Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica» del d.lgs. 152/2006.

(10) Deliberazione 30 luglio 2021, n. 1222 «Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati».

(11) Decreto della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale n. 46 del 30/04/2021. Invece, la bozza dello schema di regolamento in materia è al vaglio del Consiglio di Stato che ha congelato la propria espressione in attesa che vengano forniti ulteriori dettagli di valutazione (Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 1036, 11 giugno 2021).

(12) Introdotto dall'art. 37 del d.l. 77/2021.

(13) Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164.

(14) Un documento dai precisi connotati (art. 1, comma 1, lettera f) del d.P.R.) necessario per attribuire ai terreni escavati la qualifica di sottoprodotto e che prevede uno stato conoscitivo a livello molto avanzato: autorizzazione per le opere, perimetri di scavo, quantità di materiale, tipologia, sito di deposito intermedio, sito di destinazione, soggetto proponente e/o produttore).

(15) Mentre manca ancora nella maggior parte dei casi e sarebbe certamente più efficace la definizione dei valori di fondo naturale su vasti territori, ad opera delle regioni nell'ambito della definizione dell'inquinamento diffuso di cui all'art. 239 comma 3 del Codice dell'Ambiente.

(16) Relazione di accompagnamento del disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (Atto Camera 3146).

(17) Proposta di modifica n. 52.12 (testo 2) al d.d.l. n. 1883, poi ritirata.

(18) In luogo di quelle di cui al decreto dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica, MiTE) del 1.3.2019, n. 46. Invero tale orientamento sembrava scevro di dubbi, tanto riconosciuto dalla giurisprudenza recente T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 14 gennaio 2020, n. 6 «i nuovi limiti di CSC introdotti per le aree agricole non possono che riferirsi a porzioni di territorio fattivamente destinati alle produzioni agroalimentari, e non anche solo astrattamente a tanto destinabili.».

(19) «in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione» art. 301 Codice dell'Ambiente.

(20) T.A.R. Veneto, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 55 valuta come azione «irragionevole e ingiustificata» quella che operi traguadando limiti di riferimento che già si ha certezza non saranno quelli definitivi e tra l'altro rileva che «alla destinazione d'uso prevista dal piano regolatore...va direttamente ascritto l'effetto conformativo nell'uso dei suoli».

(21) M. BENOZZO, *La determinazione delle CSC nella bonifica dei siti produttivi*, Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente – Edizioni Tellus, 2014. Ciò sarebbe giustificato da una impostazione «sostanzialmente antropocentrica» del diritto ambientale come oggi è conosciuto, in un quadro in cui «centrale agli attuali obiettivi di bonifica, quindi, non è il risanamento ambientale, ma la compatibilità del suo stato all'utilizzo che del sito viene fatto.»

(22) T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 5 giugno 2021, n. 1132, ritenendo l'interesse pubblico tutelato in ogni caso in ragione del «riespandersi degli obblighi degli ulteriori interventi di bonifica» che graverebbero sul soggetto interessato nel caso di «ipotesi di dismissione del bene a cessionario con diversa volontà d'uso».

(23) *Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell'attuazione degli interventi e profili di illegalità*, XVI Legislatura, Doc. XXIII, n. 14, 12 dicembre 2012.

(24) F. ARANEO, E. BARTOLUCCI, *Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i dati regionali*, Edizione 2021. ISPRA, Rapporti 337/21, 2021. Il report non considera i dati dei Siti di Interesse Nazionale.